

## **REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO**

Approvato dal Comitato Federale della GFE (Ventotene, 7 settembre 2004), con le modifiche apportate dal Comitato Federale della GFE (Ventotene, 31 agosto 2009)

### **Titolo I – LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CESSAZIONE E LE TIPOLOGIE SOCIALI**

Art. 1 - Il testo della domanda di iscrizione è redatto dalla Segreteria Generale ed approvato dalla Direzione.

Art. 2 - La domanda di iscrizione deve essere esaminata dal Comitato Direttivo della Sezione alla quale viene rivolta, entro due mesi dalla data della presentazione: il Comitato Direttivo vota a maggioranza semplice dei presenti.

Il motivo del rifiuto di accogliere una domanda di iscrizione deve essere verbalizzato. Il verbale deve essere inviato entro sette giorni liberi dalla data della deliberazione alla Segreteria Generale, che lo sottopone alla Direzione, con impegno a non renderlo pubblico, a meno di esplicita richiesta dell'istante. La Direzione, votando a maggioranza semplice, può rigettare la decisione della sezione.

Art. 3 - Si cessa di essere soci in caso di presentazione di dimissioni scritte, da inoltrarsi al Comitato Direttivo della Sezione, ovvero in caso di intervenuti decesso, morosità protrattasi per tutto il precedente anno sociale, espulsione.

Art. 4 - I soci ordinari versano annualmente una quota sociale che include il costo dell'abbonamento al giornale del Movimento.

Per i giovani di età inferiore agli anni 25 che non siano mai stati precedentemente iscritti all'organizzazione è prevista la possibilità di sottoscrivere una speciale tessera-simpatizzante, mediante il versamento di un importo pari ad un terzo della quota sociale ordinaria. I simpatizzanti non sono considerati iscritti all'organizzazione ai fini previsti dallo Statuto, e non godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

Qualora più soci convivano in uno stesso nucleo (e cioè abbiano legame di stabile convivenza e risiedano nel medesimo indirizzo), tutti, tranne uno, possono versare una quota ridotta dell'importo dell'abbonamento al giornale, senza che ciò comporti una limitazione dei loro diritti sociali.

Sono considerati soci militanti coloro che non solo partecipano attivamente alla vita dell'organizzazione, ma vi assumono anche incarichi di tipo politico od organizzativo e, se ne hanno la possibilità, contribuiscono all'autofinanziamento e al sostegno dell'attività culturale dell'organizzazione versando, all'atto dell'iscrizione o del rinnovo, oltre alla quota ordinaria, una quota destinata a coprire il costo delle pubblicazioni distribuite ai soci.

Art. 5 - L'ammontare della quota di iscrizione per i soci ordinari, familiari e militanti, la ripartizione della stessa tra i diversi livelli dell'organizzazione e la scadenza della chiusura del tesseramento sono conformi a quelli fissati dal Comitato Centrale del MFE entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La quota in forma ridotta di cui all'art. 4 comma 2 è pertanto adeguata alla quota fissata con le modalità previste al precedente comma.

### **Titolo II - LA SEZIONE**

Art. 6 - Per la costituzione di una sezione, i promotori devono redigere un verbale da trasmettere al Centro Regionale, unitamente alle domande di iscrizione dei medesimi ed al contestuale versamento delle quote sociali previste dalle norme sul tesseramento, in numero pari alla quantità dei promotori.

Il Centro Regionale, a sua volta, deve trasmettere il detto verbale entro sessanta giorni liberi dalla data della ricezione, corredato del parere espresso dal Comitato Direttivo Regionale a maggioranza semplice dei presenti, alla Segreteria Generale, che, sentita la Direzione, concede il nulla osta alla costituzione della sezione.

Qualora venga costituita una sezione dove non esiste un Centro Regionale già operante, il verbale deve essere trasmesso direttamente alla Segreteria Generale, e della decisione di cui al comma precedente è investita la Direzione, che esprime parere a maggioranza semplice dei presenti. Le domande di iscrizione saranno restituite ai promotori, a cura della Segreteria, unitamente al nulla osta alla costituzione.

Art. 7 - Ogni sezione deve svolgere ogni anno, alla ripresa dell'attività scolastica, una campagna di informazione sull'organizzazione, sul suo pensiero e sulle sue azioni, rivolgendosi ai giovani.

Art. 8 - Tutte le deliberazioni dell'Assemblea degli iscritti sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L'elezione alle cariche direttive si effettua a maggioranza relativa. Nelle Assemblee pregressuali l'elezione dei delegati della sezione avviene secondo le modalità fissate dall'organo che ha convocato il Congresso.

Art. 9 - Il Segretario della sezione dovrà trasmettere alla Segreteria Generale il verbale dell'Assemblea degli iscritti entro 30 giorni liberi dallo svolgimento della medesima, accertandosi che tale verbale sia effettivamente pervenuto.

Art. 10 - I posti del Comitato Direttivo che si rendessero comunque vacanti vengono occupati dai candidati che seguono nella graduatoria quelli eletti al primo scrutinio. Il Comitato Direttivo, nel suo complesso, decade quando almeno la metà dei suoi componenti originari risulti non farne più parte.

Art. 11 - Qualora per due anni consecutivi non siano pervenuti alla Segreteria Generale i verbali delle Assemblee degli iscritti di una sezione, la Direzione può stabilire la cessazione di tale sezione. L'istruttoria sul punto può essere promossa con una richiesta formale indirizzata alla Segreteria Generale da qualsiasi militante dell'organizzazione.

### **Titolo III - IL CENTRO REGIONALE**

Art. 12 - Il testo della domanda di costituzione dei Centri Regionali è redatto dalla Segreteria Generale ed approvato dalla Direzione. Detta domanda deve essere obbligatoriamente sottoscritta dai Segretari delle sezioni richiedenti l'istituzione (siano tutte GFE ovvero almeno due GFE ed una MFE come richiesto quale requisito minimo dall'art. 15 dello Statuto). Un gruppo GFE presso una sezione MFE è costituito da uno o più soci di età inferiore ai 30 anni regolarmente iscritti ad una sezione MFE.

Al fine della costituzione di un Centro Regionale è necessario che la domanda di cui al comma precedente sia inviata alla Direzione, la quale deve esprimere il nulla osta alla costituzione nella prima sessione successiva alla richiesta di costituzione e, comunque, non oltre i 4 mesi dalla detta richiesta. La Direzione vota a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 13 - La lettera di convocazione del Congresso Regionale deve contenere, oltre all'ordine del giorno proposto, le norme per l'elezione dei delegati ed una proposta di regolamento congressuale, che dovrà essere approvata dal Congresso all'atto dell'apertura.

Art. 14 - Il Segretario Regionale dovrà trasmettere alla Segreteria Generale il verbale del Congresso Regionale entro 30 giorni liberi dallo svolgimento del medesimo, accertandosi che esso sia effettivamente pervenuto.

Qualora il Congresso Regionale non venisse convocato nei termini stabiliti dallo statuto, la Direzione potrà dichiarare decaduto il Comitato Direttivo e nominare un commissario con il compito di convocare il Congresso nel più breve tempo possibile.

Art. 15 - Qualora per due anni consecutivi non siano pervenuti alla Segreteria Generale i verbali dei Congressi Regionali, la Direzione può stabilire la cessazione dei Centri Regionali. L'istruttoria sul punto può essere promossa con una richiesta formale indirizzata alla Segreteria Generale da qualsiasi militante dell'organizzazione.

### **Titolo IV - IL CENTRO NAZIONALE**

Art. 16 - Le elezioni del Comitato Federale sono effettuate sulla base del numero di iscritti rappresentati da ciascun delegato, calcolato sulla media dei due anni precedenti il Congresso.

Art. 17 - Alle riunioni del Comitato Federale possono partecipare tutti i soci dell'organizzazione. Essi possono avere diritto di parola, se il tempo di durata della sessione lo permette, ma solo dopo che siano stati esauriti gli interventi dei membri del Comitato stesso.

Art. 18 - Alle riunioni della Direzione possono partecipare tutti i soci dell'organizzazione. Essi possono avere diritto di parola, se il tempo di durata della sessione lo permette, ma solo dopo che siano stati esauriti gli interventi dei membri della Direzione stessa. Alle riunioni della Direzione, anche se tenute in forma telematica, sono inoltre invitati i Segretari regionali. Questi ultimi sono altresì invitati ad iscriversi, in qualità di osservatori, al gruppo telematico della Direzione nazionale.

Art. 19 - Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere hanno la rappresentanza legale dell'organizzazione, ciascuno nell'ambito delle competenze sue proprie, come previste dallo Statuto.

Ad essi sono conferiti, con facoltà di firma libera e disgiunta, tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

I poteri di straordinaria amministrazione, e quelli che concernono la gestione finanziaria dell'organizzazione, sono invece conferiti al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ma con decisione collegiale e firma congiunta di almeno due dei tre membri: il membro dissenziente potrà sempre richiedere che la sua votazione contraria sia posta a verbale e che del detto verbale sia effettuata pubblicazione sugli organi di informazione dell'organizzazione.

Art. 20 - L'Ufficio del Dibattito, che opera congiuntamente a quello dell'MFE, diffonde alle sezioni e ai Centri Regionali i contributi di riflessione che elabora o che gli pervengono.

Tutti i soci possono diffondere a tutti gli altri soci contributi alla riflessione ed alla crescita dell'organizzazione; in nessun caso tuttavia possono essere distribuiti ai soci iscritti nelle banche dati dell'organizzazione o della "forza federalista" contributi che non concernono l'oggetto e gli scopi dell'organizzazione, così come previsti dallo Statuto.

Art. 21 - Le riunioni nazionali di dibattito sono convocate a cura del coordinatore dell'Ufficio del Dibattito, mediante una circolare inviata ai membri del Comitato Centrale del MFE, del Comitato Federale della GFE, ai Segretari Regionali e ai Segretari di sezione sia del MFE che della GFE e ai corrispondenti regionali e sezionali dell'Ufficio del Dibattito.

## **Titolo V - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Art. 22 - I Collegi dei Probiviri, nazionale, regionale e di sezione, sono composti da tre membri.

Il membro dissenziente potrà sempre richiedere che la sua votazione contraria sia posta a verbale e che del detto verbale sia effettuata pubblicazione sugli organi di informazione dell'organizzazione.

Art. 23 - Le decisioni dei Collegi dei Probiviri devono essere emesse e notificate agli interessati entro tre mesi dall'inizio del procedimento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I ricorsi contro tali decisioni devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica e cioè dalla data di ricezione della detta raccomandata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Presidente del Collegio.

## **Titolo VI - GESTIONE FINANZIARIA**

Art. 24 - Il Tesoriere della sezione deve inviare al Tesoriere nazionale, entro i termini fissati dal Comitato Centrale del MFE, gli elenchi dei soci e l'ammontare delle quote, detratte della quota parte spettante alla sezione. È cura del Tesoriere nazionale trasmettere ai Tesorieri regionali la quota parte spettante ai Centri regionali.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. I: Il presente Regolamento di applicazione dello Statuto dell'organizzazione entrerà in vigore a seguito della Sua approvazione da parte del Comitato Federale, così come previsto dall'art. 44 dello Statuto medesimo. Successivamente alla sua entrata in vigore, il Regolamento potrà essere emendato dal Comitato Federale. Eventuali proposte di emendamento dovranno essere presentate per iscritto al Segretario Generale, con almeno sessanta giorni di anticipo sulla data di convocazione del Comitato Federale nel quale saranno messe in votazione.

Art. II: Al fine di stabilire quali siano le sezioni dell'organizzazione attive nell'anno sociale 2004, nel quale avrà luogo l'approvazione del presente regolamento di attuazione, in conformità con quanto deliberato dal Congresso dell'organizzazione riunitosi a Ventotene nei giorni 5-6 settembre 2003, il Comitato Federale, durante la sua seconda riunione dell'anno 2004, dovrà considerare esistenti, oltre alle sezioni già riconosciute dal Congresso medesimo (Alcamo, Enna, Ferrara, Firenze, Genova, Gorizia, Marsala, Milano, Novara, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino, Trapani, Verona), le sezioni che presentino i seguenti requisiti, anche non cumulativi: a) che abbiano almeno 10 iscritti nell'anno 2003, i quali abbiano regolarmente versato la quota; b) che abbiano una comprovata attività in entrambi gli anni 2003 e 2004, evidenziata dalla partecipazione dei propri militanti alle riunioni nazionali di carattere politico, o organizzativo o di dibattito, ovvero ai seminari di formazione nazionali od internazionali ovvero ancora alla pubblicazione delle attività locali sulle riviste federaliste anche locali, o sul Forum MFE-GFE; c) che facciano pervenire alla segreteria nazionale una relazione attestante l'attività locale e o nazionale del biennio 2003/2004 unitamente ai verbali di entrambe le assemblee annuali di sezione, con l'indicazione delle cariche sociali completa e la sottoscrizione obbligatoria del detto verbale da parte delle medesime persone che ricoprono le cariche, le quali dovranno risultare regolarmente iscritte in entrambi gli anni sociali.

Art. III: A seguito di tale preventiva delibazione delle sezioni dell'organizzazione attive nell'anno sociale 2004, il Comitato Federale, durante la sua seconda riunione dell'anno 2004, avrà altresì la facoltà di deliberare quali siano i Centri regionali allo stato attivi ed esistenti.